(estratto dalla “Guida per l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale e comunale” del 24.02.2016 redatta dall’UFPP)

I compiti amministrativi competono fondamentalmente all’amministrazione pubblica (Cantone e Comuni). Non possono quindi essere svolti dalla protezione civile nemmeno nell’ambito d’interventi di pubblica utilità. Inoltre si specifica che le seguenti attività non possono essere tenute in considerazione (elenco non esaustivo):

* Montaggio di contenitori per rifiuti o posa di numeri civici;
* Sgombero di neve;
* Pulizia di strade;
* Manutenzione di stagni o biotopi;
* Cura dei margini boschivi;
* Manutenzione di parchi giochi;
* Manutenzione sentieri;
* Lavori di diserbo, rimozione di piante infestanti;
* Posa di illuminazioni natalizie.

Neppure i seguenti lavori possono essere considerati interventi di pubblica utilità:

* Controlli periodici dei rifugi (CPR);
* Controlli del materiale e manutenzioni di impianti;
* Lavori per la salvaguardia del valore di rifugi e impianti di protezione;
* Lavori associati alla prova delle sirene;